REGOLAMENTO (CEE) N. 3589/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 3 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale;

considerando che, a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data è pertanto necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri per quanto riguarda le importazioni del prodotto in provenienza dai paesi terzi venga soddisfatto, nel corso del periodo contingentale, grazie al contingente comunitario in questione; che nel quadro del precitato contingente tariffario detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione tra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando tuttavia che i dati statistici disponibili in merito alle importazioni dei nuovi Stati membri in provenienza da paesi terzi che non hanno beneficiato di una preferenza tariffaria equivalente in forza di un altro regime preferenziale si riferiscono esclusivamente al 1972 ed ai primi mesi del 1973; che le importazioni dei singoli Stati membri nel 1972 corrispondono, rispetto alle importazioni totali della Comunità per il prodotto in questione, alle percentuali qui di seguito indicate; che sulla scorta delle più recenti previsioni formulate dagli Stati membri per il 1973 e confermate dai dati statistici relativi alle importazioni dei primi mesi, le percentuali delle suddette importazioni sarebbero le seguenti:

	1972	1973
Benelux	1,36	1,30
Danimarca	1,16	0,96
Germania	68,13	69,81
Francia	6,13	5,23
Irlanda	0,01	0,01
Italia	8,49	8,73
Regno Unito	14,72	13,96

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-cromo durante il 1974, la percentuale di partecipazione al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	5,66
Danimarca	0,34
Germania	6,17
Francia	0,34
Irlanda	0,01
Italia	84,14
Regno Unito	3,34

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, è possibile senza derogare alla natura comunitaria di esso prevedere, nella fattispecie, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione; che quest'ultima può perciò avvenire secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 3 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall' atto di adesione.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario indicato all'articolo 1 è ripartito come segue tra gli Stati membri:

Benelux	170 tonnellate
Danimarca	10 tonnellate
Germania	185 tonnellate
Francia	10 tonnellate
Irlanda	1 tonnellata
Italia	2 524 tonnellate
Regno Unito	100 tonnellate

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso all'aliquota loro attribuita.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto considerato, presentate in dogana accompagnato da dichiarazione di immissione al consumo.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG